

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1970

(62^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 883 e passim
FENOALTEA 886 e passim
FINIZZI 887 e passim
FOLLIERI, relatore 883 e passim
MARIS 884 e passim
MONTINI 887 e passim
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 885 e passim
PETRONE 888 e passim
TOMASSINI 888 e passim
TROPEANO 884 e passim
ZUCCALÀ 887 e passim

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Dal Falco, Fenoaltea, Finizzi, Follieri, Lisi, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris,

Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento il senatore Cerami è sostituito dal senatore Ricci.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

TOMASSINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

FOLLIERI, relatore. Ricordo che nella seduta di ieri eravamo intenti a trovare una strada la quale consentisse al quin-

to comma dell'articolo 63 del disegno di legge governativo di trovare una pratica attuazione. Attraverso gli interventi che sono stati svolti abbiamo potuto puntualizzare che, se il regime di semilibertà non venisse condizionato al decorso di un certo tempo nell'esecuzione della pena, i detenuti potrebbero godere del beneficio della sospensione condizionale e poi verrebbero ammessi al regime di semilibertà, vale a dire quando si trovino nella condizione di poter godere del beneficio della liberazione condizionale.

Tale ragionamento mi indusse a fare una proposta nella quale vi fu un grosso *lapsus*, perchè io dissi: « può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che abbia scontato almeno un terzo della pena inflittagli ». Precedentemente avevo detto « due terzi »; senonchè, con un terzo siamo al di sotto dei limiti del termine utile per la liberazione condizionale, con due terzi, invece, lo superiamo.

Rappresentando il regime di semilibertà un *prius* logico nei confronti dell'altro istituto, anche se ciascun istituto persegue una propria finalità, vorrei proporre ai componenti della Commissione la seguente formulazione: « che abbia scontato almeno metà della pena inflittagli meno un anno », in modo che si abbia un anno durante il quale questo regime di semilibertà può essere ipoteticamente goduto dal condannato. Un individuo, ad esempio, che venga condannato a 30 anni di reclusione, oggi, secondo il codice vigente, potrà chiedere dopo 15 anni di essere ammesso a godere della liberazione condizionale; secondo il nuovo ordinamento, invece, potrà chiedere di essere ammesso a godere del regime di semilibertà allorquando stia per scadere metà della pena meno un anno, cioè al quattordicesimo anno.

M A R I S . Penso che questa possa essere una soluzione ragionevole.

T R O P E A N O . Bisogna, però, che il concetto venga precisato in maniera diversa; forse potremmo dire « i tre settimi della pena », anche perchè un'articolazione del genere ci porterebbe a considerare l'applicazione

dell'istituto in modo graduale, nel senso che aumentando la pena sarà più vasto il periodo di semilibertà.

M A R I S . Articolando razionalmente la norma, noi abbiamo previsto: *a*) che sono ammessi al regime di semilibertà (non sorvegliata, ma assistita fuori dall'istituto) coloro che hanno subito una condanna inferiore a due anni — si tratterebbe del cosiddetto *probation in itinere* —; *b*) che sono ammessi al regime di semilibertà coloro che hanno subito una condanna superiore a due anni. Ora, quando si dice « che hanno subito una condanna superiore a due anni », ci si vuol riferire a tutti coloro che hanno subito una condanna da tre anni fino a trent'anni.

A questo punto, invece di dire « sono ammessi coloro che hanno scontato metà della pena... », basterebbe che si dicesse: « sono ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) a partire da un anno prima del compimento di metà della pena ».

F O L L I E R I , *relatore*. Io mi fermerei a questa formulazione: « un anno prima del maturarsi del termine per il godimento della liberazione condizionale ».

M A R I S . Non farei questo riferimento alla liberazione condizionale per una ragione molto semplice: può succedere, cioè, che l'istituto della semilibertà venga attuato come anticamera della liberazione condizionale, mentre invece, essendo esso un modo di espiazione della pena, potrebbe andare avanti quattro, cinque, sei anni.

T R O P E A N O . La proposta che mi ero permesso di fare mirava anche ad offrire la possibilità di una graduazione, quindi di un più lungo periodo di semilibertà nei casi di pene più gravi. Praticamente, il condannato a cinque anni fruirebbe di sei mesi di semilibertà prima della maturazione del termine utile per il conseguimento della liberazione condizionale, il condannato a dieci anni fruirebbe di un anno e così via.

Dicendo « tre settimi della pena » noi avremo risolto il problema; peraltro, signor Presidente, mi sembra che questa sia l'unica terminologia che venga accettata dalla nostra legislazione positiva.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sottolineare quanto, in un accenno, ha già ricordato il relatore, cioè che i due istituti sono indipendenti. Giustamente il senatore Maris diceva poc'anzi che non dobbiamo considerare il regime di semilibertà come l'anticamera per l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale; ebbene, se questo è vero, non dobbiamo cadere in tale errore, e poi non dobbiamo preoccuparci che l'ammissione al regime di semilibertà avvenga prima che sia stata scontata metà della pena. Può avvenire anche dopo, ossia può costituire un modo di trattamento iniziale, diciamo, prima della concessione della liberazione condizionale.

Quindi, il problema di ricorrere all'espediente dei tre settimi non si pone. Ribadisco che tra i due istituti vi è un'assoluta indipendenza; il Governo accetta soltanto il termine fissato per la liberazione condizionale anche per quanto riguarda l'ammissione al regime di semilibertà, e cioè la metà della pena.

MARIS. « Metà della pena » il Governo l'accetterebbe?

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo l'accetta sperando che i risultati di tale innovazione siano positivi.

TROPEANO. Vorrei soffermarmi non tanto sul termine, per il quale non è difficile trovare la soluzione, quanto sui concetti che ha espresso l'onorevole Sottosegretario e che io non condivido. Posso ritenere giusta l'affermazione che il regime di semilibertà non deve essere considerato la anticamera per l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, però non mi sembra giusto ritenere che intanto si deve

prevedere, dopo che sia stata scontata metà della pena, un periodo utile per poter fruire di questa libertà condizionata parziale, in quanto essa sarebbe la prima fase della liberazione condizionale.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potrebbe essere una buona soluzione.

TROPEANO. Secondo me ciò non è giusto, perchè frustrerebbe anche la possibilità di ottenere la liberazione condizionale dopo aver scontato metà della pena.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intendo dire che, qualora vi siano delle perplessità nell'organo che deve concedere la liberazione condizionale, tali perplessità possono essere superate di fronte al fatto che vi è una situazione intermedia costituita dalla semilibertà. La configurazione che io ho dato, tutto sommato, va a favore del detenuto.

TROPEANO. D'accordo, ma il fatto che noi configuriamo nei tre settimi o nella metà della pena il limite entro il quale sarà poi possibile fruire di questa semilibertà non può assolutamente pregiudicare al detenuto la possibilità di conseguire un regime diverso, ancor prima della maturazione del suo diritto alla liberazione condizionale.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anzi a mio avviso l'agevola.

TROPEANO. Allora io chiedo se, proprio per lasciare impregiudicata questa possibilità al detenuto di conseguire un regime diverso dalla liberazione condizionale ancora prima della maturazione di questo suo diritto, non sia opportuno fissare un termine, anche breve se si vuole. Qui abbiamo discusso dei due terzi, di un terzo, eccetera, e sono venute fuori le più diverse cifre; ma a me sembra che sia più giusto ad un certo punto prevedere questa fase peri-

mentale ancora prima della maturazione del termine utile per la liberazione condizionale.

F E N O A L T E A . Vorrei un chiarimento. Se ho ben capito, ove si applicasse il criterio della metà della pena, tanto per la semilibertà quanto per la liberazione condizionale, al detenuto che abbia scontato metà della pena si aprirebbero due strade. In parole povere, che cosa succederà? Chi ha riportato cinque in condotta non potrà godere di nessun beneficio, chi ha riportato dieci potrà godere della liberazione condizionale, chi ha riportato sette sarà ammesso a godere del beneficio della semilibertà, ossia sarà considerato il meno meritevole tra coloro che possono fruire di queste agevolazioni. Ora, non mi pare che sia questa la finalità dell'istituto della semilibertà.

M A R I S . Confesso di essere combattuto tra una visione coerente del problema, determinata dal desiderio di portare alle estreme conseguenze un discorso logico, e una visione più pratica; infatti dobbiamo anche tener conto di una serie di situazioni storiche, di strutture, eccetera, e mi rendo conto che non si può emanare un provvedimento avveniristico, non collegato col mondo in cui viviamo. Però prima vorrei ribadire il concetto che la liberazione condizionale e il trattamento di semilibertà sono due istituti distinti. La libertà condizionale è, in sostanza, l'atto con il quale viene constatato che l'ammalato non ha più bisogno di cure, è guarito: essendo stato, questo malato, ricoverato in un sanatorio con una previsione di ricovero di tre anni, dopo diciotto mesi il medico constata che è guarito e lo congeda. In questo consiste in pratica la liberazione condizionale. Nel regime di semilibertà, invece, si continua ad effettuare una terapia: cioè, si constata che, per certi ammalati ricoverati con una previsione di ricovero di tre anni, il tipo di trattamento al quale sono stati sottoposti inizialmente può essere modificato dopo un determinato periodo di tempo — vedremo in seguito quanto — anche se l'ammalato non è ancora congedabile. È da questa

visione dei due istituti che nasce la mia paura di collegare la liberazione condizionale e il regime di semilibertà, perchè quest'ultimo non deve essere ritenuto un periodo di prova per constatare se sussistono le condizioni per la concessione della libertà condizionale.

Quando si può cominciare il trattamento della semilibertà? A me sembra che, in proposito, essendoci un controllo giurisdizionale sulla sua concessione e sulla sua revoca, non dobbiamo essere eccessivamente preoccupati. Quando iniziarlo, allora? Se volessimo essere coerenti con il principio che abbiamo affermato, dovremmo dire che il trattamento della semilibertà può incominciare anche dopo un mese. Se lo riteniamo, infatti, un trattamento terapeutico, non si vede perchè, sussistendo le condizioni per praticare questa cura, non lo si debba iniziare al più presto. Però mi rendo conto che, portando alle estreme conseguenze questa logica, si susciterebbero dei contrasti che in pratica impedirebbero la realizzazione di questo istituto. In conseguenza di ciò mi sembra allora opportuno che solo dopo avere espiato una certa parte della pena — si è detto la metà — il condannato possa venire ammesso al regime di semilibertà. In tal modo la nostra posizione di principio non verrebbe compromessa, ma essa aderirebbe ad una visione realistica del problema. Per queste considerazioni aderisco alla proposta di stabilire il termine della metà.

F O L L I E R I , relatore. La prima parte del terzo comma dell'articolo 63-bis potrebbe allora così recitare:

« Il condannato a pena detentiva superiore a due anni può essere ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiatione di almeno metà della pena ».

M A R I S . Poichè noi introduciamo una gestione giurisdizionale di questo istituto, dobbiamo anche prevedere su quali condizioni del malato deve basarsi la decisione giurisdizionale, con cui si concede e si re-

voca il trattamento; tale decisione potrà essere rivista in sede di appello.

F O L L I E R I , *relatore*. Anche sulla base delle considerazioni espresse nella seduta di ieri pomeriggio, avrei preparato in proposito questo testo: « I trattamenti di semilibertà sono concessi quando il condannato, avendo fornito prove di ravvedimento, può nel tempo della semilibertà favorire il suo graduale reinserimento nella società ».

M A R I S . Sul concetto sono d'accordo, ma non sulla sua articolazione. Tra l'altro vi è quella parola « ravvedimento », che si collega ad un fatto interiore, ad una visione moralistica, che preferirei fosse sostituita. Suggerei perciò questa formulazione: « I trattamenti di semilibertà sono concessi per consentire la rieducazione del condannato che abbia dato prova di partecipazione e sono revocabili in ogni tempo ».

Z U C C A L A ' . Noi qui prevediamo il criterio attraverso il quale si arriva ad attribuire questa misura. Il codice di procedura penale prevederà poi gli strumenti con cui, attraverso questo criterio, stabilire questa misura. Quindi, il codice di procedura penale prevede l'organo e l'ordinamento penitenziario prevede i controlli, il criterio, dato che siamo in regime di esecuzione di pena. Non dovrebbe esserci commistione; tuttavia, in relazione al criterio, non riporterei l'attribuzione del privilegio al comportamento, alle prove che il condannato deve fornire. Infatti, che cosa significa che il condannato deve fornire le prove? Il giudizio non dipende da quello che fa il condannato, ma da quello che viene accertato in relazione al suo comportamento. Pertanto direi: « . . . quando il condannato sia ritenuto capace di un utile reinserimento nella società . . . ».

F O L L I E R I , *relatore*. Riprenderei la dizione dell'articolo 63, terzo comma.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potremmo

dire « ... quando abbia dato prove di maturità civile e di attiva disponibilità al reinserimento nella società ».

F O L L I E R I , *relatore*. La dizione del disegno di legge è più pertinente: « L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

F O L L I E R I , *relatore*. L'ultimo comma risulterebbe così formulato: « Il regime di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto si appalesi inidoneo al trattamento ».

M O N T I N I . È discutibile che un regime possa essere revocato, se mai è il provvedimento che può essere revocato.

M A R I S . Potremmo dire: « Il regime di semilibertà può essere sospeso quando il soggetto si appalesi inidoneo al trattamento ».

M O N T I N I . Anche questo è un problema di ordine giuridico formale, ma avevamo già detto che la sospensione presuppone un termine per la ripresa. Quindi in questo caso si deve parlare più propriamente di interruzione.

F I N I Z Z I . Nulla vieta che ad un provvedimento revocato subentri successivamente un nuovo provvedimento; ma qui deve trattarsi di revoca vera e propria, cioè la decisione di ammissione deve essere messa nel nulla.

F O L L I E R I , *relatore*. Per concludere, propongo il seguente testo: « Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

62ª SEDUTA (11 dicembre 1970)

tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il nono comma di questo articolo con il seguente: « L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È una norma puramente disciplinare. Si è ritenuto opportuno precisare che entro le dodici ore il provvedimento rimane sempre di carattere disciplinare.

MARIS. A mio avviso è un errore introdurre una norma di questo genere, perchè si pone in una antica e superata valutazione di comportamento dei soggetti; come nel caso del padre che punisce il figlio, il quale è arrivato tardi, non dandogli da mangiare la carne.

Bisogna porre attenzione al fatto che quell'individuo, pur essendo incorso in una infrazione disciplinare, può essere assolutamente idoneo a quel trattamento, perchè usa della semilibertà in maniera corretta: lavorando e studiando.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma se l'assenza si protrae per un tempo maggiore?

PETRONI. È esagerato inserire una norma disciplinare in un regolamento penitenziario!

FOLLIERI, *relatore*. Questa parte e anche le successive è opportuno che vengano previste nel regolamento esecutivo.

ZUCCALA'. Ma il regolamento può essere molto più restrittivo di quanto non sia la previsione che noi facciamo.

MARIS. L'emendamento potrebbe essere accettato se fosse così concepito: « l'ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo..., è punito in via disciplinare ». Non direi: può essere proposto per la revoca della concessione...

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma come è possibile se non prevediamo la sanzione?

ZUCCALA'. Diciamo « fino alla revoca della concessione ».

MARIS. La possibilità di proporre la revoca è nelle cose, in quanto è stabilita.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Zuccalà ha detto giustamente « fino alla revoca... ».

MARIS. La revoca non può essere una sanzione disciplinare: è un'altra la causale, la radice, la ragione logica della revoca.

TOMASSINI. Diversamente accorderemmo una presunzione di inidoneità al solo fatto che il detenuto, ad esempio, ritarda per dodici ore: praticamente questo ritardo noi lo identifichiamo con una prova di inidoneità. Questo non è giusto, perchè la inidoneità implica tutto un giudizio sul comportamento e sulla personalità, che è molto più complesso.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tutto sommato mi sembra che questa parte dell'articolo 63 sia superflua, quindi è meglio sopprimerla.

MARIS. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Do allora nuovamente lettura dell'articolo 63:

Art. 63.

(Regime di semilibertà)

Nel corso dell'espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;

b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative e istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera b) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Do ora lettura dell'articolo 63-bis, nell'ultima formulazione proposta:

Art. 63-bis.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera a) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, e i sottoposti alle misure di sicurezza detentive, qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Può essere ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente il condannato a pena detentiva che abbia espiaato almeno metà della pena.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti

nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

M A R I S . Sono d'accordo, signor Presidente, su questa formulazione; mi sembra, però, che il terzo comma debba essere leggermente modificato, altrimenti lo si può interpretare nel senso che al regime di semilibertà di cui alla lettera a), per i condannati a pena detentiva inferiore a due anni, si può essere ammessi soltanto dopo aver scontato metà della pena: il che non corrisponde alle nostre intenzioni. Noi infatti prevediamo che i condannati a pena detentiva non superiore a due anni possono essere ammessi al regime di semilibertà anche subito.

Ritengo, pertanto, che il terzo comma dell'articolo 63-bis debba essere così formulato:

« Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ».

F O L L I E R I , *relatore*. D'accordo.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Ricordo che nelle precedenti sedute abbiamo approvato l'articolo 63 nonché i primi due commi dell'articolo 63-bis.

Metto ora ai voti il terzo comma dell'articolo 63-bis nella formulazione da ultimo proposta dal senatore Maris.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto ed il quinto comma dell'articolo 63-bis, nel testo di cui prima ho dato lettura.

(Sono approvati).

Metto, infine, ai voti l'articolo 63-bis nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 64.

(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza, indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dall'ottavo comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

FOLLIERI, *relatore*. Al primo comma, il senatore Maris aveva proposto di aggiungere le parole: « in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento », ma la precisazione mi sembra pleonastica. Concordo, invece, sull'opportunità di sopprimere il riferimento al magistrato di sorveglianza per la concessione della licenza, come pure mi sembra necessario precisare l'arco di tempo al quale la stessa si riferisce.

TROPEANO. Occorre poi inserire il riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 63.

FOLLIERI, *relatore*. Sono d'accordo. Pertanto, il primo comma potrebbe essere così modificato:

« Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 63 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

TOMASSINI. Non è precisato, però, dove il condannato può trascorrere la licenza.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In merito dispone il successivo articolo 69.

FOLLIERI, *relatore*. D'altra parte, il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata, che è regolato dall'articolo 228 del codice penale.

Il gruppo comunista propone infine di sostituire il terzo e quarto comma con un unico comma del seguente tenore: « Ogni singola licenza è revocabile, indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà, quando si appalesi un contrasto con la rieducazione del soggetto ». A mio giudizio, pur concordando con la proposta, sarebbe preferibile la seguente dizione:

« La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà ».

TOMASSINI. Trattandosi di due istituti diversi, non mi sembra strettamente necessario precisare che la revoca della licenza non comporta quella del regime di semilibertà.

TROPEANO. Non sono d'accordo.

MARIS. D'altra parte, anche il testo governativo usava all'incirca la stessa dizione.

MONTINI. Ritengo anch'io, come il senatore Tomassini, che l'eventuale provvedimento amministrativo della revoca della licenza non incida sul regime di semilibertà; ad ogni modo, non ho difficoltà ad accettare la dizione proposta dal relatore.

FOLLIERI, *relatore*. È sempre preferibile che la norma sia il più possibile chiara, anche perchè il magistrato che la

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)62^a SEDUTA (11 dicembre 1970)

deve applicare è inevitabilmente portato ad interpretazioni restrittive.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a così modificare il primo comma dell'articolo 64:

« Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 63 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno ».

(*E approvato*).

Metto ai voti il secondo comma nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal gruppo comunista tendente a sostituire il terzo e quarto comma con un nuovo comma del seguente tenore:

« La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 64 come risulta modificato dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 65.

(*Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive*)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza.

F O L L I E R I , relatore. A questo articolo è stato proposto di sopprimere il terzo comma: « Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza », giacchè tale norma troverà riferimento in un nuovo articolo di carattere generale.

All'ultimo comma, infine, è stato proposto di sostituire le parole: « il magistrato di sorveglianza revoca la licenza » con le altre: « la licenza può essere revocata ».

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i primi due commi dell'articolo 65.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 65.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole: « il magistrato di sorveglianza revoca la licenza » con le altre: « la licenza può essere revocata ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 65 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 66.

(*Liberazione anticipata*).

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di gior-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)62^a SEDUTA (11 dicembre 1970)

ni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva temporanea superiore ai due anni che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa.

A tal fine il consiglio di disciplina, allo scadere di ciascun semestre, inoltra proposta motivata al magistrato di sorveglianza, il quale decide con provvedimento non soggetto a reclamo.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca, che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza se l'esecuzione è ancora in corso. Se l'esecuzione è cessata si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maris il seguente emendamento sostitutivo dell'intero secondo comma:

« Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione ».

M A R I S . L'emendamento tende soprattutto a sopprimere alcuni aggettivi, che rendono sempre difficile l'applicazione della norma. La prova è termine valido di per se stesso e non vi è alcuna necessità di aggiungere l'aggettivo « evidente ». Altrettanto dicasi per partecipazione attiva.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Maris.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

Sul primo comma è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la parola « dieci » con quella « venti ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal senatore Maris.

(È approvato).

Il senatore Maris ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Al quarto comma dell'articolo 66 non sono stati presentati emendamenti. Lo metto, perciò, ai voti nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Il senatore Maris ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la seconda parte del quinto comma, dalle parole « che è dichiarata » sino al termine del comma stesso.

Metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 66 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 67.

(Norme particolari
per il condannato all'ergastolo)

Al condannato all'ergastolo che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere concessa, con le modalità previste dall'articolo 66, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni dieci sul limite di pena previsto dall'articolo 176 del codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

La condanna per delitto commesso nel corso della carcerazione successivamente al-

la concessione del beneficio comporta, se la esecuzione è ancora in corso, la revoca del beneficio che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi sembrerebbe opportuno accantonare questo articolo in attesa della decisione formale della Commissione sulla condanna all'ergastolo.

FOLLIERI, *relatore*. Concordo con quanto proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'articolo 67 è accantonato.

CAPO III

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 68.

(Liberazione condizionale)

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale.

Sull'istanza il direttore dell'istituto esprime il parere con riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato.

Il direttore dell'istituto, nei casi previsti dai commi precedenti, deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, il direttore dell'istituto e il magistrato di sorveglianza si avvalgono dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e dal centro del servizio sociale e, ove occorra, dispongono ulteriori accertamenti.

MARIS. Le condizioni per la concessione della liberazione condizionale sono già stabilite nel codice; non vi è quindi bisogno di ripeterle nell'ordinamento penitenziario.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potremmo fare un semplice riferimento.

MARIS. È però necessario precisare chi, oltre il condannato, può chiedere la concessione della liberazione condizionale: il difensore, il direttore del carcere, il consiglio di disciplina.

FENOALTEA. Per questione di eleganza giuridica, dovremmo stabilire le condizioni per la concessione del regime di semilibertà e per la liberazione condizionale entrambe nel codice penale o nell'ordinamento penitenziario.

MARIS. La liberazione condizionale non è un trattamento penitenziario.

FOLLIERI, *relatore*. Potremmo modificare il primo comma, nel senso di prevedere che, oltre il condannato, anche il direttore, il consiglio di disciplina e il difensore possono chiedere la liberazione condizionale, sopprimendo tutta la rimanente parte dell'articolo, dato che le condizioni per la concessione sono già stabilite nel codice.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'aggiunta dei difensori mi lascia perplesso.

TOMASSINI. Attualmente il difensore può chiedere la grazia del detenuto?

P E T R O N E . La chiede a norma del codice penale.

M A R I S . Non ho preoccupazione ad escludere il difensore, perchè il detenuto può stendere il ricorso e, siccome ci sarà un procedimento giurisdizionalizzato nel quale ha la possibilità di farsi assistere in quanto vi è un contraddittorio, naturalmente potrà nominare il suo difensore.

M O N T I N I . A mio avviso dovremmo anche dire che quando la istanza di grazia è stata respinta, prima di essere ripresentata deve passare un certo periodo di tempo, onde evitare delle situazioni di intasamento che sul piano dell'amministrazione possono diventare veramente gravi.

M A R I S . L'osservazione è estremamente ragionevole, però questa preoccupazione cade solo se si pensi che l'ufficio grazie è qualcosa di molto più complesso di una corte di appello. Questo ufficio dovrà senza dubbio essere ridimensionato. Vi sono dei detenuti che ripresentano l'istanza di grazia il giorno dopo il rigetto della stessa ed ogni volta l'ufficio grazie del Ministero rinnova puntualmente tutta l'istruttoria.

M O N T I N I . Questo va a detrimento di coloro che potrebbero avere una agevolazione nella fase istruttoria.

M A R I S . Ma anche in futuro accadrà la stessa cosa; non preoccupiamoci di questo! Non possiamo dire dopo quanti anni può essere presentata nuovamente l'istanza di grazia.

M O N T I N I . Possiamo indicare un termine di sei mesi.

P E T R O N E . Non possiamo disciplinare qui le condizioni della liberazione condizionale: è materia di codice penale e non di ordinamento penitenziario!

M O N T I N I . Se facciamo un discorso di sistematica sono d'accordo con lei, ma

mi facevo latore di una esigenza che ritenevo giusta.

M A R I S . Qui dobbiamo solo dire chi, oltre l'interessato, può chiedere questo trattamento.

P E T R O N E . L'articolo potrebbe essere così formulato: « Il regime di semilibertà e la liberazione condizionale possono essere proposti anche d'ufficio dal direttore delle carceri, dall'assistente sociale, eccetera, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge ».

M A R I S . Deleghiamo il relatore a stendere il testo definitivo.

F O L L I E R I , *relatore*. L'articolo 68 non ha una capacità di sussistenza autonoma nei confronti dell'articolo 176 del codice penale, perchè tranne che dare la titolarità al condannato per rivolgere istanza di liberazione e attribuire anche al direttore del carcere questo potere, nei commi successivi si riferisce alle condizioni stabilite nell'articolo 176 del codice penale, in quanto recita: « Il direttore, ... deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno ... ».

Quindi, la mia proposta è di sopprimere le parti finali dell'articolo 68 in quanto già inserite nell'articolo 176 del codice penale, e di stabilire che il direttore o il consiglio di disciplina possono proporre la liberazione condizionale del condannato se ricorrono le condizioni previste dal codice penale. Subito dopo aggiungerei: « Il condannato che si trova nelle condizioni previste dal codice penale può presentare istanza di liberazione ».

In sostanza l'articolo risulterebbe così formulato:

« Il direttore dell'istituto o il consiglio di disciplina possono proporre la liberazione condizionale del condannato se ricorrono le condizioni previste dal codice penale.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dal codice penale può direttamen-

te, o tramite il suo difensore, presentare istanza di libertà condizionale ».

M A R I S . Oppure si potrebbe dire: « La liberazione condizionale può essere proposta o richiesta, ricorrendo le condizioni previste dal codice penale, dal direttore, dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85, 86... ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è necessario, perchè gli assistenti sociali e gli educatori fanno parte del consiglio di disciplina.

M A R I S . Il consiglio di disciplina è un organo collegiale! Comunque bisognerà tenere conto anche della considerazione fatta nella riunione di ieri dal senatore Coppola, cioè di escludere il cappellano

F O L L I E R I , *relatore*. Lo vedremo dopo.

Il testo definitivo, sostitutivo dell'intero articolo, potrebbe essere il seguente: « La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

P E T R O N E . «...dal condannato, dal suo difensore o dai suoi familiari, può essere proposta...».

M O N T I N I . Quando c'è la capacità di intendere e di volere da parte del detenuto, mi sembra inopportuno parlare di familiari. In tal caso, infatti, può sussistere un dissenso fondamentale su un bene supremo come quello della vita tra difensore e condannato, i cui interessi sono tutelati attraverso questa diaspora fra le volontà dei due soggetti. Mi pare tuttavia assolutamente fuori di luogo creare una siffatta differenziazione tra la volontà del condannato e quella dei suoi familiari sul terreno assai più modesto di cui all'articolo in esame.

F O L L I E R I , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dal relatore e accettato dal Governo:

Art. 68.

(Liberazione condizionale)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

(È approvato).

Art. 69.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

F O L L I E R I , *relatore*. In questo articolo dovrebbero essere soppresse le parole: « dal magistrato di sorveglianza ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 69 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.